



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 128

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 ottobre 2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di opifici industriali da parte del Consorzio "Castellana Cresce s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 1 ottobre 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTI apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1150 dell'8 agosto 2002 per la realizzazione di opifici industriali in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 104 del 31 ottobre 2002, con la quale il Consiglio Comunale di CASTELLANA GROTTI ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 1150 dell'8/10/2002 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 1150/2002, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex D.Lgs n. 490/99 gravante sulle aree interessate dall'Intervento in questione;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura del Consorzio "CASTELLANA CRESCE s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di CASTELLANA GROTTI, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso, che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di CASTELLANA GROTTI, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di opifici industriali da parte del Consorzio "CASTELLANA CRESCE s.r.l." sottoscritto in data 1 ottobre 2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto
